



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

# COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DEL 21 FEBBRAIO 2017

## 1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale nr.107/CFA del 17.02.2017 – IV Sezione.

## 2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 20 febbraio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

### **RECLAMO n.2 della Società F.C. REAL SANT'AGATA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.38 del 6.10.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Cetraro Football Club ASD – Real Sant'Agata del 17.9.2016 Campionato 1<sup>a</sup> Categoria – per posizione irregolare calciatore Impieri Luca nato il 24.9.1993, inibizione del dirigente acc. BELLIZZI Antonio fino a 5.11.2016, squalifica del calciatore IMPIERI Luca per UNA giornata, ammenda € 100,00).**

### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
letta la relazione della Procura Federale;

#### RILEVA

in primo grado il giudice sportivo, in esito al reclamo presentato dalla società Cetraro Football Club, irrogava alla società Real Sant'Agata la punizione sportiva della perdita della gara Cetraro Football Club - Real Sant'Agata del 17.9.2016 con il punteggio 0 – 3 per posizione irregolare del calciatore Impieri Luca; statuiva, inoltre, le ulteriori sanzioni accessorie di cui in epigrafe.

Acclarava infatti che lo stesso calciatore risultava tesserato in prestito con altra società, la Virtus Diamante.

Si opponeva alla decisione la Società F.C. Real Sant'Agata rappresentando che il calciatore non aveva mai firmato il tesseramento con la Virtus Diamante, ma solo quello con la società Real Sant'Agata: la firma presente sull'atto di trasferimento dell'Impieri Luca alla Virtus Diamante risulta palesemente apocrifa.

Questo Collegio nella seduta del 31 ottobre 2016 sospendeva il giudizio e trasmetteva gli atti alla Procura Federale affinché esperisse le necessarie indagini.

La Procura Federale esperiti i necessari accertamenti ha ritrasmesso gli atti a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale per il seguito di competenza.

Le meticolose e puntuali indagini effettuate dalla Procura Federale hanno accertato che il calciatore Impieri Luca non ha mai firmato la lista di trasferimento dalla A.S.D. Belvedere alla S.S.D. Virtus Diamante.

Si è difatti raggiunta, in esito ai citati accertamenti, la sufficiente ragionevolezza che la firma apposta alla lista di trasferimento alla Virtus Diamante è falsa, in quanto palesemente differente da quella apposta dall'Impieri sulla lista di trasferimento alla Real Sant'Agata ma anche a quella che lo stesso ha apposto sul verbale delle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale.

Inoltre, l'assenza di firma del Presidente o di altri delegati della società S.S.D. Virtus Diamante sull'atto di acquisizione delle prestazioni sportive dell'Impieri è ulteriore elemento che depone per una valutazione di illegittimità o, meglio, di nullità del trasferimento;

Il reclamo, per tutto quanto sopra esposto, è pertanto da accogliere.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo:

- ripristina il risultato 0-0 conseguito sul campo della gara Cetraro Football Club ASD – Real Sant’Agata del 17.9.2016, Campionato di Prima Categoria;
- revoca la squalifica irrogata al calciatore IMPIERI Luca e l’inibizione al dirigente BELLIZZI Antonio;
- revoca l’ammenda di € 100,00;
- dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante;
- trasmette gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale LND Calabria per quanto di competenza.

**RECLAMO n.71 della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.104 del 2.2.2017 (ammenda di € 500,00).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che, con riferimento alla gara F.C. Calcio Acri s.c.s.d. – A.S.D. Calcio Gallico Catona del 29/01/2017:

- 1) dal rapporto del direttore di gara risulta che, a fine gara, un dirigente della società Calcio Gallico Catona, non identificato, teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del medesimo ufficiale di gara all’interno dello spogliatoio arbitrale;
- 2) dal rapporto di uno degli assistenti arbitrali risulta che, durante la gara, questi veniva insultato e minacciato da alcuni sostenitori della società reclamante ed, inoltre, veniva attinto da uno sputo alle spalle lanciato da un tifoso della stessa società.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha inflitto l’ammenda di € 500,00 alla società A.S.D. Calcio Gallico Catona (cfr. C.U. n.104 del 02/02/2017 del Comitato Regionale Calabria).

La reclamante ricorre avverso la suddetta decisione negando, in sintesi, il verificarsi dei fatti riportati nel rapporto dei due ufficiali di gara e chiedendo l’annullamento della sanzione irrogata in primo grado.

Il rapporto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale non possono essere posti in dubbio in quanto riferiscono in modo puntuale i fatti accaduti che, pertanto, possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata dei referti in questione (art.35 del C.G.S.).

Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione oggetto del reclamo;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda ad € 400,00;  
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.72 della Società A.S.D. ATLETI COSENZA MORRONE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 26.1.2017 (ripetizione della gara Fuscaldo Calcio 1973 – Atleti Cosenza Morrone del 15.1.2017 Campionato Seconda Categoria, ammenda di € 80,00).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;

sentito il Legale della società reclamante;

sentito il Presidente della società resistente;

RILEVA

in via preliminare che il Legale della Società A.S.D. Atleti Cosenza Morrone, nel corso dell’odierna seduta, ha chiesto che le controdeduzioni della società A.S.D. Fuscaldo Calcio 1973 vengano dichiarate inammissibili, essendo state inviate presso la sede della società reclamante e non presso il domicilio eletto nel reclamo in violazione dell’art.38 del C.G.S..

La Corte osserva al riguardo che, ai sensi dell’art.38, comma 8, del C.G.S., sono da considerarsi alternative fra loro le modalità di comunicazione degli atti presso il domicilio eletto ai fini del procedimento e presso la sede della società.

Di conseguenza, la richiesta di inammissibilità delle controdeduzioni deve essere respinta.

A fronte della legittimità della notifica del suddetto atto, non si ravvisano motivi giustificativi della richiesta di rinvio avanzata dal Legale della reclamante.

Nel merito, alla luce della complessità dei fatti oggetto di discussione, si ritiene opportuno procedere ad un approfondimento di indagine, per cui si dispone la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara A.S.D. Fuscaldo Calcio 1973 – A.S.D. Atleti Cosenza Morrone del 15/01/2017 per la seduta del 13/03/2017.

P.Q.M.

- in via preliminare, rigetta la richiesta di inammissibilità delle controdeduzioni avanzata dalla società reclamante per i motivi di cui in premessa; nel merito, rimanda la decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 13/03/2017.

**RECLAMO n.73 del Sig. SIDERO Fiorenzo (tesserato A.S.D. Città di Rossano)**  
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 3.2.2017 (squalifica fino al 30.6.2020).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il calciatore Sidero Fiorenzo impugna la squalifica irrogatagli in prime cure per aver sferrato un violento calcio, all'altezza del polpaccio sinistro del Direttore di gara, che procurava a questi forte dolore e la necessità di ricorrere a cure mediche presso l'ospedale di Cariati dove gli veniva riscontrata una mialgia alla gamba colpita con prognosi di un giorno.

L'ufficiale di gara nel suo rapporto riporta, oltre al citato episodio, che il calciatore Sidero Fiorenzo, all'indomani della disputa della gara, lo avrebbe incontrato minacciandolo di non trascrivere sugli atti ufficiali il gesto violento compiuto a suo danno.

Conclude, quindi, allegando un messaggio "whatsapp" inviato dall'allenatore della squadra "Città di Rossano" anch'esso da interpretare come "consiglio" di evitare di riportare in maniera puntuale i fatti avvenuti alla fine della gara del 26.1.2017.

Il calciatore fonda il reclamo su due ordini di argomentazioni.

Sostiene sostanzialmente che il gesto addebitatogli non intendeva colpire l'arbitro ma scalciare il terreno di gioco in segno di stizza.

Rappresenta, inoltre, che l'episodio riferito dall'arbitro relativamente alle presunte minacce a questi rivolte non è veritiero in quanto, al giorno ed ora in cui l'ufficiale di gara afferma essere avvenuto il fatto, egli si trovava ricoverato in struttura ospedaliera come da documentazione prodotta in atti.

Ritiene questo Collegio che nessun dubbio può sollevarsi in merito alla natura del gesto di violenza attribuito al Sidero Fiorenzo che va sanzionato adeguatamente seppur con pena che va rimodulata, come da dispositivo in calce, per riportarla a congruità e giustizia. In merito agli ulteriori fatti riportati dall'arbitro è necessario inviare gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore SIDERO Fiorenzo a tutto il 31 AGOSTO 2018; dispone restituirsi la tassa; rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

**RECLAMO n.74 della Società F.C.D. ROMBIOLESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.62 del 2.2.2017 (squalifica del Capitano MARTURANO Antonio fino al 2.4.2017 in luogo dell'autore materiale dell'atto di violenza contro l'arbitro, non individuato).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la responsabilità del capitano della squadra per la mancata identificazione dell'autore di un atto di violenza subito dall'arbitro (lieve calcio alla gamba destra).

Sostiene che il contatto con l'arbitro è riconducibile ad un gesto involontario da parte del calciatore Davide Fiamingo.

La tesi della reclamante non può essere accolta atteso che il calciatore indicato dalla Rombiolese come autore del gesto non appare in distinta di gara.

Anche la sanzione appare equa rispetto al fatto contestato ed al contesto di particolare ostilità nei confronti del Direttore di gara in cui si è perfezionato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO IV<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N.107/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 17 febbraio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Franco Matera, Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.:**

- LENTINI PAOLO, ALL'EPOCA DEI FATTI A.E. SEZ. AIA DI CROTONE;
- IOPPOLI VINCENZO, AL'EPOCA DEI FATTI D.S. DELL'A.S.D. CASABONA CALCIO;
- RIZZO FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALC. DELL'A.S.D. CASABONA CALCIO;
- DE LUCA SALVATORE, ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO EX ART. 1BIS, COMMA 5 CGS OPERANTE PER A.S.D. CASABONA CALCIO;
- CERRELLI DOMENICO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ONORARIO A.S.D. CASABONA CALCIO;

**PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 7 COMMI 1 E 2, C.G.S.;**

- E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASABONA CALCIO

**A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2, E DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**

- NONCHÉ AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. IOPPOLI MARIO, ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO EX ART. 1BIS, COMMA 5 CGS OPERANTE PER A.S.D. CASABONA CALCIO;

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.3401/1125PF15-16/GT/CC DEL 5.10.2015** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 71 del 6.12.2016)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Calabria per il relativo esame del merito.

Conferma la decisione quanto al proscioglimento del sig. Mario Ioppoli.

IL PRESIDENTE

Mauro Sferrazza

**Publicato in Roma il 17 febbraio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio